


# COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI

Provincia di Asti



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**(Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23)**

## INDICE

- Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta
- Articolo 2 - Soggetto passivo
- Articolo 3 - Esenzioni
- Articolo 4 - Misura dell'Imposta
- Articolo 5 - Obblighi di comunicazione
- Articolo 6 - Versamenti
- Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 - Sanzioni
- Articolo 9 - Riscossione coattiva
- Articolo 10 - Rimborsi
- Articolo 11 – Contenzioso
- Articolo 12 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione
- Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

### **Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, nonché dal **Regolamento regionale n. 4 del 8 giugno 2018** situate nel territorio di San Damiano d'Asti .

### **Articolo 2 - Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di San Damiano d'Asti .

### **Articolo 3 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche, con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione.
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
5. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
6. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

#### **Articolo 4 - Misura dell'Imposta**

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti nelle tipologie Alberghi, B&B e aziende agrituristiche, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie Case appartamenti vacanze, Residence, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

#### **Articolo 5 - Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

La comunicazione potrà essere accompagnata anche da un modulo cartaceo.

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio competente presso il Servizio Tributi del Comune.
3. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.

#### **Articolo 6 – Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al

gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Decreto Legislativo 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva, che assume, stante la funzione strumentale dell'esazione dell'imposta la qualità di agente contabile esterno, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
- d) entro il 30 gennaio di ciascun anno, l'obbligo di rendicontazione dell'introito totale riferito all'esercizio precedente mediante compilazione del modello 21 come previsto dal D.Lgs.267/2000 art.233.

#### **Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 8 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Articolo 9 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

#### **Articolo 10 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 20,00.

#### **Articolo 11 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 12 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione**

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

c)interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;

d)sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;

e)cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;

f)incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;

g)progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

h)finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.

3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.

4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.

### **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Per l'anno 2019 l'imposta di soggiorno è istituita con decorrenza del pagamento dal 1° gennaio 2019

**Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011**

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

**Modulazione della tariffa**

<b>Tipologia struttura</b>	<b>Tariffa di soggiorno (Euro)</b>
Albergo	1,50
b&b	1,50
cav e residence	1,50
aziende agrituristiche	1,50
affittacamere	1,50

fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi, B&B e aziende agrituristiche, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Case appartamenti vacanze, Residence, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

\* \* \* \* \*

---

**IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

a) è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto numero ..... nella seduta del.....;

b) è stato modificato dal Consiglio Comunale con atto numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---